

	CITTÀ DI ALBANO LAZIALE	Rep. n.
	Città metropolitana di Roma Capitale	del
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	
	A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ED A BASSO CONSUMO	
	ENERGETICO - ANNI SCOLASTICI DA 2019/2020 A 2022/2023	
	CIG	
	= IMPORTO € OLTRE I.V.A. =	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemila....., addì del mese di	
	nella residenza Comunale, innanzi a me Dott.ssa Daniela URTESI ,	
	Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare i contratti in forma	
	pubblico-amministrativa , nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture	
	private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97	
	comma 4, lett. c) del D.Lgs 18/08/200 n. 267, senza l'assistenza di	
	testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio	
	consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente	
	comparsi:	
	-, nata a il,	
	nella sua qualità di del del Comune di	
	Albano Laziale (Rm), la quale interviene nel presente atto non in proprio	
	ma in nome e per conto del suddetto Comune avente sede in Piazza della	
	Costituente n. 1, codice fiscale 82011210588, che nel seguito del presente	
	contratto verrà anche chiamato, per brevità, "Comune" o "Stazione	
	Appaltante";	
	- Sig., nato/a a (.....) il,	
	- 1 -	

codice fiscale, in qualità di

dell'impresa, avente sede legale a (....)

in Via n., Codice Fiscale,

P. IVA, che nel contesto del presente atto verrà chiamata

per brevità anche "Appaltatore" o "Aggiudicatario" o "Affidatario". *[in*

caso di RTI va specificato che l'affidatario agisce in nome e per conto del

RTI di cui vanno indicati i riferimenti dell'atto di costituzione nonché i

dati ed i riferimenti dell'operatore economico mandatario e degli

operatori economici mandanti]

I predetti componenti, della cui identità personale io Segretario Generale

rogante sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente

atto.

PREMESSO CHE

a) con Determina Dirigenziale n del, a seguito di gara con

procedura aperta ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, i servizi in oggetto sono stati aggiudicati

all'impresa..... per il prezzo complessivo offerto di

€/km (euro al Km), oltre Iva, al

netto del ribasso offerto in sede di gara pari al% (.....

per cento);

b) *[eventuali altri richiami alle procedure di affidamento]*

c) in relazione all'aggiudicatario dell'appalto è stata favorevolmente

effettuata la verifica dei requisiti ai sensi dell' art. 86 del D. Lgs. n.

50/2016 (d'ora in avanti anche Codice) tramite il Sistema AVCPass;

d) con verbale prot..... del si è proceduto

all'avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 19 del D.M. n. 49/2018; *[se ricorrono le condizioni]*

e) ai sensi dell'art. 32 del Codice si rende necessario stipulare il contratto in relazione all'appalto in oggetto, essendo trascorso il termine dilatorio previsto dal comma 9 del citato art. 32;

f) con la firma del presente contratto l'appaltatore dichiara di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il Segretario Generale i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Albano Laziale;

g) la, nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto, dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e stipulano quanto segue:

Art.1. Oggetto del contratto

1) Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo “*Servizio di trasporto scolastico a ridotto impatto ambientale ed a basso consumo energetico - anni scolastici da 2019/2020 a 2022/2023*”.

2) L'appaltatore si impegna all'espletamento dei suddetti servizi alle condizioni di cui al presente contratto ed assume ogni connessa

responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei servizi affidati.

Art.2. Norme regolatrici del contratto

1) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- a) i documenti di gara;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara;
- d) il DUVRI di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008;
- e) l'offerta, sia tecnica che economica, presentata dall'appaltatore, completa di tutti i relativi allegati;
- f) il Piano di Assorbimento del personale ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016;
- g) le polizze di garanzia previste dal D. Lgs. n. 50/2016;
- h) il Patto di Integrità approvato con Delibera di G.C. n. 216 del 21.11.2018.

2) I documenti sopra elencati, dalla lettera b) alla lettera h), vengono allegati al presente contratto e sottoscritti dalle parti digitalmente con esso.

3) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- il D. Lgs. n. 50/2016 (anche Codice);
- il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;

- il D.M. n. 49 del 07.03.2018;

- il D. Lgs. n. 81/2008;

- il D. Lgs. n. 152/2006;

- le norme e disposizioni richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto;

- le norme e disposizioni, sia nazionali che regionali, comunque applicabili ai servizi affidati.

Art.3. Ammontare del contratto.

1) L'importo presunto del presente contratto ammonta a € (euro), oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del% (..... per cento), di cui € 400,00 (euro quattrocento/00), oltre IVA, per costi relativi all'attuazione delle misure di sicurezza predeterminati dal Comune e non assoggettati a ribasso d'asta.

2) L'importo di cui sopra è stato determinato con riferimento alla percorrenza annua prevista nel progetto posto a base d'asta, pari a km 215.000 (duecentoquindicimila) dei quali km 6.500 (seimilacinquecento) per uscite didattiche, per il corrispettivo a chilometro offerto dall'Appaltatore e pari ad €/km (euro al km) al netto del ribasso d'asta.

3) Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in conformità alle disposizioni dell'art. 32, comma 14, del Codice.

4) Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1 – lett. eeee), del Codice. L'importo del contratto, pertanto può variare, sia in aumento che in diminuzione, in base alle quantità delle prestazioni e servizi effettivamente eseguiti, fermi restando i limiti di cui

all'articolo 106 e dell'articolo 149 del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

5) I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

6) I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai servizi posti a base d'asta mentre per i costi relativi all'attuazione delle misure di sicurezza costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dal Comune negli atti progettuali posti a base di gara.

7) Eventuali variazioni al contratto che si rendessero necessarie in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018.

Art.4. Invariabilità del corrispettivo

1) Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art.5. Modalità di fatturazione, Pagamenti, Cessioni di credito

1) La quota del corrispettivo annuo a carico del Comune verrà determinata in base alla percorrenza chilometrica annua complessiva indicata nel "Programma di Esercizio" di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, secondo la formula indicata all'art. 11 del medesimo

Capitolato Speciale d'Appalto.

2) La quota di corrispettivo annuo di cui al comma precedente verrà corrisposta all'Appaltatore secondo le modalità previste dall'art. 37, comma 9, del Capitolato Speciale d'Appalto.

3) Le modalità di contabilizzazione dei lavori sono disciplinate dall'art. 26 del D.M. n. 49/2018 e dalle disposizioni del Titolo II - Capo IV del medesimo decreto, per quanto applicabili al presente appalto, nonché dalle pertinenti disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

4) L'appaltatore avrà diritto alla corresponsione di una anticipazione in misura pari al 20% (venti per cento) del prezzo dell'appalto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La suddetta anticipazione verrà eventualmente corrisposta e progressivamente recuperata in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

5) La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Le parti danno atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del D.L. n. 66 /2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014 e del D.M. n.55/2013, che il codice univoco ufficio per la ricezione delle fatture elettroniche, inerente al presente contratto è il seguente:

.....

6) I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

7) I termini di verifica delle prestazioni ed i termini di pagamento del corrispettivo sono quelli indicati dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. Il

pagamento del corrispettivo è comunque subordinato alla verifica della sussistenza del requisito di regolarità contributiva in capo all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori/subaffidatari ed all'eventuale applicazione delle disposizioni dell'art. 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

8) L'Affidatario dichiara che il Sig. nato a il C.F. è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto ed a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune (gli atti da cui risulta tale designazione, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto).

9) La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune.

10) Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei servizi e la redazione del conto finale e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 – comma 6 – del D. Lgs. n. 50/2016.

11) È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 - comma 13 - del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle citate norme.

12) In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art.6. Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

1) Nell'esecuzione dei servizi l'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi contenuti nei documenti di gara e nel progetto posto a base di gara; egli è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni normative comunque applicabili ai servizi ed alle prestazioni affidate. L'appaltatore, inoltre, è obbligato ad integrare, a propria cura e spese, i contenuti del progetto posto a base di gara in relazione ai contenuti della propria offerta tecnica quali interventi/elementi migliorativi dell'appalto. Tali integrazioni progettuali dovranno essere redatte e sottoscritte – ove previsto dalla legge – da tecnici in possesso dei relativi requisiti professionali e saranno oggetto di verifica, da parte del Comune, prima della esecuzione delle relative prestazioni. Qualora necessario, in relazione ai suddetti interventi/elementi migliorativi dovranno essere acquisiti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso – comunque denominati – previsti dalla legge. Trattandosi di interventi/elementi migliorativi proposti dall'Appaltatore, gli eventuali oneri necessari per ottenere i suddetti pareri saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso ed i tempi necessari al loro ottenimento non potranno in alcun modo determinare uno slittamento dei termini di ultimazione dei servizi di cui al successivo art. 8.

2) L'Appaltatore, altresì, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

3) L'Appaltatore è altresì responsabile in solido verso il Comune dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori/subaffidatari nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto/subaffidamento.

Art. 7. Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza

1) L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n. 81/2008; l'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori.

2) In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.

3) Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 8. Durata del Contratto. Programma di Esercizio.

Sospensioni e riprese del servizio

1) L'avvio dell'esecuzione del contratto è disciplinato dall'art. 107 del Codice, dall'art. 19 del D.M. n. 49/2018 e dalle pertinenti disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

2) La durata del contratto è pari ad anni quattro (anni scolastici da 2019/2020 a 2022/2023) come indicato all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto. Alla scadenza su indicata il contratto cessa di avere efficacia senza necessità di alcuna comunicazione al riguardo. È escluso il rinnovo

tacito. È ammessa la possibilità di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice e dell'art. 7, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto.

3) L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare l'appalto nel modo che crederà più opportuno per dare i servizi perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al rispetto del Programma di Esercizio ed alle indicazioni della del direttore dell'esecuzione del contratto e del R.U.P. Egli sarà tenuto ad elaborare ed a consegnare al Comune il Programma di Esercizio in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

4) Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un Programma di Esercizio che preveda l'esecuzione dell'appalto in relazione alle effettive esigenze dell'Ente.

5) Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori sono disciplinate dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, dall'art. 23 del D.M. n. 49/2018 e dalle pertinenti disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

6) Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 107, commi 1 - 2 e 4, del Codice all'appaltatore è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la

percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1 - lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

8) La sospensione parziale dei servizi non determina il differimento dei termini contrattuali.

Art. 9. Penali e Premio di accelerazione

1) Nel caso di inadempienze da parte dell'Appaltatore verranno applicate le penali previste dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto in misura, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo di contratto.

2) L'importo delle eventuali penali verrà detratto in conformità alle disposizioni dell'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3) Qualora l'adempimento determini un importo massimo della penale

superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, il R.U.P. promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto come previsto dal successivo art. 10.

Art.10. Recesso e Risoluzione

1) La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell'art. 108 - comma 3 - del D. Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:

a) l'eventuale ritardo nell'inizio dei servizi oltre (.....) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna dei lavori;

b) eventuali inadempienze contrattuali tali da determinare l'applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo di contratto;

c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) la frode nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni oggetto del contratto;

e) l'inadempimento alle disposizioni della direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi ed alle modalità di esecuzione del contratto;

f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

g) la sospensione dei servizi da parte dell'Appaltatore senza giustificato

motivo;

h) il rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare lo svolgimento dei servizi stessi nei termini previsti dal contratto;

i) il subappalto non autorizzato, l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;

l) la perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

m) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.;

n) il mancato rispetto del Piano di Assorbimento del personale elaborato ai sensi dell'art. 50 del Codice e delle disposizioni dei documenti di gara.

2) Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 9, è computata sul periodo determinato sommando al ritardo accumulato dall'appaltatore, rispetto al programma esecutivo dei servizi, il termine assegnato dal direttore per l'esecuzione del contratto per compiere i servizi con la contestazione di cui all'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

3) Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dal Comune in seguito alla risoluzione del contratto.

4) Il Comune ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 109 del Codice.

5) Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M. n. 49/2018 qualora l'avvio

dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo per causa imputabile al Comune, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal presente contratto.

6) In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune ha la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 110 del Codice al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

Art. 11. Adempimenti in materia antimafia

1) Ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011 è stata acquisita, nei confronti dell'Appaltatore, dal Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, l'informazione antimafia liberatoria assunta al protocollo del Comune in data al n.

[in alternativa]

1) Ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011 è stata richiesta, nei confronti dell'Appaltatore, al Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, l'informazione antimafia. Essendo spirato, senza alcun riscontro, il termine di cui all'art. 92, comma 2 primo periodo, del medesimo D. Lgs. n. 159/2011 si procede alla stipula del presente contratto in assenza di informazione antimafia avvalendosi della facoltà concessa dal comma 3 del medesimo art. 92. In ogni caso, con nota acquisita al protocollo del Comune in data al n

..... l'appaltatore ha autocertificato, nei modi e nelle forme i legge ed ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. *[in questo caso nel contratto sono inserite le clausole risolutive di cui ai commi seguenti]*

2) L'Appaltatore, pertanto, dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ex art. 1456 C.C., nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico del medesimo Appaltatore, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2001 e successivi aggiornamenti o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

3) L'Appaltatore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che nel caso si verificano le ipotesi di cui al comma precedente, il Comune di Albano Laziale recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma e comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

4) L'Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto/subaffidamento, o in eventuali altri subcontratti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto/subaffidamento, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto/subaffidamento, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate, dalle competenti autorità, successivamente alla stipulazione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

5) La risoluzione contrattuale disposta ai sensi dei commi precedenti del

presente articolo lascia impregiudicato il diritto al pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dal Comune.

Art.12. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), per l'importo di € (.....) mediante polizza n. rilasciata dalla in data *[eventuale: beneficiando delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice in quanto]*

2) La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che il Comune dovesse procedere alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

3) La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.13. Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

1) L'appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto

qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l' ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

2) L'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare al Comune una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Tale assicurazione deve essere rispondente alle disposizioni dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e/o alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto qualora più restrittive.

3) La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 14. Collaudo, gratuita manutenzione

1) Il certificato di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari decorrenti dalla data di ultimazione dei servizi, debitamente accertata con apposito certificato.

2) Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; si applica al riguardo l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e le correlate disposizioni del D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora

vigente, e del D.M. n. 49/2018.

Art.15. Divieto di cessione del contratto

1) È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme di legge in materia di contratti pubblici.

Art.16. Subappalto

1) Il subappalto è regolato dalle disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

2) L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per la prestazione oggetto di subappalto/subaffidamento.

3) Il Comune è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori/subaffidatari o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto/subaffidamento.

Art.17. Spese di contratto e trattamento fiscale

1) Il presente contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, dinanzi al Segretario Generale in qualità di Ufficiale rogante.

2) L'Appaltatore è tenuto a rimborsare, ove dovute, le spese sostenute dal Comune per la pubblicazione dei documenti di gara.

3) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.

3) Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/72 ed al D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto si chiede che la relativa registrazione avvenga a tassa fissa.

Art.18. Controversie

1) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, saranno deferite al giudice ordinario del foro di Velletri, ai sensi dell'art. 204 del Codice.

2) È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 19. Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio ad Albano Laziale, in Via
n., presso

Art.20. Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati

1) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del D. Lgs. n. 101/2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Albano Laziale, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

2) In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3) I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

4) Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

5) Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

6) Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

7) I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

11) Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Albano Laziale con sede in Piazza della Costituente n. 1.

12) I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Albano Laziale al seguente indirizzo:

<http://www.comune.albanolaziale.rm.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2971>

13) Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Affidatario esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

14) Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'Affidatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

15) Con separato contratto, da concludersi entro 20 (venti) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'Affidatario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

16) In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l’Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 21. Rinvio

1) Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al D. Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente, al D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente, al D.M. n. 49/2018, al D. Lgs. n. 81/2008, al R.D. n. 827/1924 per la parte ancora vigente, alle disposizioni ed indicazioni impartite dall’ANAC, alle altre leggi, norme e regolamenti vigenti in materia comunque applicabili all’appalto affidato con il presente contratto, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell’affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal competente ufficio comunale e dal Direttore per l’Esecuzione del Contratto.

2) Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, alla documentazione di gara, al Capitolato Speciale d’Appalto ed ai relativi allegati, al DUVRI ed all’offerta dell’appaltatore, che – sottoscritti dalle parti – risultano depositati in atti ed i cui contenuti vengono considerati, a tutti gli effetti di

legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia composto da pagine a video, letto alle parti che, a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione con me lo sottoscrivono in modalità di firma digitale.

Io sottoscritto Segretario Generale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati nel presente atto sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 82/2005 e successive modificazioni.

Il Dirigente Settore

L'Appaltatore

..... (f.to dig.te)

..... (f.to dig.te)

Il Segretario Generale

Dott.ssa. Daniela Urtesi (f.to digitalmente)